



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento della durata di 120 rate, stipulato in data 05.12.2016 ed estinto in via anticipata il 31.10.2018 in corrispondenza della 23° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione, in applicazione del criterio proporzionale e al loro di quanto nel frattempo rimborsato da considerarsi come acconto, degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 2.452,02 più interessi legali e spese di assistenza difensiva per € 200,00.

La somma complessiva chiesta comprende il rimborso degli oneri versati in sede di stipulazione e non maturati, vale a dire: spese di istruttoria; commissioni di intermediazione e commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia – confermate anche dalla giurisprudenza – che sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 sexies del TUB, hanno da tempo pacificamente ritenuto valida la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento in quanto tali non ripetibili e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- considerazioni critiche in merito all'effettiva portata della sentenza Lexitor che, alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi. Inoltre, come confermato anche dalla giurisprudenza l'art. 16 della



Direttiva - alla quale non può riconoscersi natura self executing - non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea non potrebbe, comunque, trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla medesima;

- che le spese di istruttoria (corrispondenti a costi amministrativi addebitati al cliente e relativi alle attività di valutazione preliminare del merito creditizio e fattibilità dell'operazione di finanziamento) non sono rimborsabili stante la loro natura up-front;

- che le "commissioni in favore dell'intermediario finanziario": è stata trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versata al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito, sulla base di un incarico liberamente conferito a dal ricorrente. Tali commissioni pertanto hanno natura up front e non sono retrocedibili.

- che, anche a voler considerare l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva Europea 48/2008, oggetto della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, tale voce di costo non rientrerebbe tra quelle oggetto di rimborso in quanto la stessa Direttiva, all'art. 3 lettera G) limita l'inclusione dei servizi accessori nel costo totale del credito alle sole ipotesi in cui "la conclusione di un contratto avente ad oggetto [tale] servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte"; il diritto alla riduzione del costo totale del credito non comprende quindi un servizio accessorio, come quello di intermediazione, che il cliente acquista autonomamente, senza che gli venga imposto dall'intermediario per ottenere il credito oppure ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

- che gli importi trattenuti dalla Banca e versati all'intermediario del credito non costituiscono una voce di ricavo nel bilancio di esercizio in quanto versati a soggetti terzi;

- che la posizione espressa dal Collegi di Roma e di Napoli esclude la ripetibilità di tali somme in presenza di un oggettivo riscontro probatorio, allegando quindi copia della fattura e del relativo pagamento;

- con specifico riferimento, poi, alla richiesta relativa al rimborso della commissione di estinzione anticipata, che si ritiene legittimo l'importo addebitato in sede di conteggio estintivo poiché si pone nei limiti dell'1% del capitale residuo, soglia disposta dall'art. 125-sexies del T.U.B., comma 2 (così come modificato dall'art.1, d. lgs 13 agosto 2010, n.141) per i contratti estinti con durata residua superiore ad un anno. Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5909/20 sulla questione ha ulteriormente precisato che: "la commissione prevista contrattualmente in caso di estinzione anticipata di un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio – purché contenuta nel rispetto delle soglie quantitative di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. – è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione". Nel caso in esame il ricorrente non ha prodotto adeguata documentazione a supporto della sua richiesta restitutiva;

- di non dover riconoscere le spese di assistenza difensiva (considerato il carattere seriale della questione in esame).

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:

- in via principale, di rigettare le avverse pretese;

- in via subordinata, nell'ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori, di circoscrivere la somma all'importo di € 273,34, già offerto in sede di reclamo;

- in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori, di decurtare dal totale complessivo l'importo già rimborsato di € 119,37 a titolo di commissioni.

**DIRITTO**

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

A seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha ritenuto che essa oltre ad essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, imponga un'interpretazione dell'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria secondo il suddetto criterio della curva degli interessi, per le seguenti voci di costo "up front" in quanto relative ad attività propedeutiche all'erogazione del finanziamento, e per gli importi appresso indicati:

1) spese di istruttoria per € 458,03;

2) commissioni di intermediazione per € 1.414,51. Riguardo ad esse si precisa che i più recenti orientamenti condivisi tra tutti i Collegi hanno ritenuto tali voci di costo retrocedibili sulla scorta di quanto precisato dal Collegio di coordinamento anche a fronte della presenza di un mediatore creditizio. Si aggiunga che, nel caso di specie, la contestualità tra l'incarico e il contratto di finanziamento rende fortemente dubbia la richiamata indipendenza del mediatore creditizio.

Riguardo poi alla commissione di estinzione il Collegio rileva che in sede di conteggio estintivo è stata addebitata, a titolo di "diritti di estinzione", l'importo di € 204,85 e che il finanziamento è stato estinto alla 23ma rata quando la durata residua del rapporto risultava superiore ad un anno. Tale importo risulta conforme al disposto dall'art. 125-sexies del T.U.B., comma 2 (così come modificato dall'art.1 del d. lgs 13 agosto 2010, n.141) poiché coincidente con il limite dell'1% del capitale residuo (che nel caso di specie ammonta ad € 20.485,45). Non ricorrono, inoltre, le ipotesi di esclusione dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B. Non consta in atti, infine, documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto dal ricorrente sia privo di oggettiva giustificazione causale. Il Collegio rileva, quindi, la non rimborsabilità dei diritti di estinzione in quanto non ricorrono le condizioni contemplate nei commi 2 e 3 dell'art. 125sexies TUB né consta in atti documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto dal ricorrente sia privo di oggettiva giustificazione causale (cfr. Coll. Coord. n. 5909/2020).

Con riguardo alla domanda di refusione delle spese legali, il Collegio fa rilevare la natura seriale del presente ricorso cui aggiunge il rilievo dell'assenza di elementi probatori a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

supporto della domanda, e, in conformità con l'orientamento espresso dai Collegi di questo Arbitro, la rigetta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.872,54, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO